



***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltagirone***

Oggetto: Disposizioni attuative dell'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206- Decreto ex artt. 110-111 ter e 175 bis cpp.

Premesso che, ai sensi dell'art.1, co. 4 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, *“Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”*,

Vista la relazione dell'Ufficio MAGRIF del 29.3.2025 sulle criticità del funzionamento di APP, da cui si evince la presenza di numerose criticità che impediscono di procedere alla tempestiva iscrizione delle notizie di reato tramite APP, in particolare:

- 1) FORMULARIO DELLE “MATERIE” INCOMPLETO;
- 2) FORMULARIO DEI REATI INCOMPLETO, nel senso che diverse ipotesi di reato (specialmente le contravvenzioni previste dalle leggi speciali in materia di reati stradali e di sicurezza sul lavoro) non sono previste dal sistema e, pertanto, l'iscrizione non può essere completata perché il sistema si arresta e la bozza non può essere completata;
- 3) DIFFICOLTA' DI MODIFICA DEI DATI INSERITI NELLA CNR, nel senso che, qualora il PM intenda modificare la qualificazione giuridica indicata dalla PG (evenienza più che frequente), il sistema si blocca con la dicitura “errore”; in tal modo, l'Ufficio è necessariamente indotto a procedere all'iscrizione sulla base delle indicazioni della PG, circostanza questa del tutto inaccettabile, tenuto conto che deve essere il magistrato (e non la PG) a qualificare il fatto reato;
- 4) PERDITA dei dati elaborati in eventuale “bozza di iscrizione”; quando il personale *amministrativo redige la bozza di iscrizione e sceglie l'opzione “salva bozza”* al fine di completarla in un momento successivo, l'atto non è più rinvenibile nel sistema;
- 5) Il modello di iscrizione presente in APP riporta, quale dato errato, la previsione “Manda alla segreteria per le comunicazioni ex art. 118 bis dip.

Att. c.p.p.”.

- 6) Il designer non prevede la redazione di un modello personalizzato di iscrizione atteso che la funzionalità prevista non è operativa”;

Rilevato che tali criticità non consentono di procedere alla integrale iscrizione tramite APP, sia per i tempi notevolmente dilatati sia perché le inefficienze emerse non garantiscono il corretto funzionamento del servizio;

Evidenziato che quanto sopra incide ancor più sulle attività urgenti del turno esterno (sequestri, perquisizioni, arresti, deleghe urgenti ecc.), laddove sia richiesto il rispetto di termini perentori che non possono essere rallentati dalle difficoltà e dalle oggettive lungaggini del sistema di iscrizione;

Ritenuto che, in considerazione della gravità e del carattere strutturale delle carenze dell'applicativo, sia necessario mantenere il cd. doppio binario (i.e., analogico e telematico) sia per la procedura di iscrizione sia per la trasmissione degli atti relativi ai procedimenti speciali e per gli atti urgenti (richieste di convalida degli arresti, richieste cautelari e direttissime), in modo da consentire, nel primo caso, il corretto monitoraggio delle CNR e la correzione al SICP dei dati che non possono essere inseriti in APP a seguito delle criticità rilevate e, nel secondo, la certezza e la tempestività della trasmissione degli atti al Tribunale;

Rilevato che, con decreto n. 2 del 9.01.2025, il Presidente del Tribunale di Caltagirone, Dott. Vincenzo Panebianco, aveva già autorizzato un regime di doppio binario per il deposito degli atti processuali, consentendo l'uso delle modalità telematiche e di quelle analogiche fino al 31 marzo 2025, in modo da garantire la continuità dell'attività giudiziaria e consentire una graduale implementazione delle nuove procedure digitali;

Evidenziato che, con decreto n. 30 del 27.03.2025, il Presidente del Tribunale ha prorogato il regime del doppio binario fino alla data del 30 giugno 2025 disponendo che *“relativamente al deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023 (come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024) prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, è consentito a magistrati, personale amministrativo ed avvocati di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche”*;

Rilevato, in ogni caso, che, a fronte della proroga disposta dal Presidente del Tribunale di Caltagirone del regime del cd “doppio binario”, sarebbe inopportuno oltre che non fattibile, da parte di questo Ufficio di Procura, l'utilizzo esclusivo del sistema APP secondo le scansioni temporali previste nel DM;

Ritenuto che, in concreto, nonostante la sperimentazione realizzata dal personale dell'Ufficio e nonostante i continui aggiornamenti ministeriali, il sistema APP non offre adeguate garanzie a fronte del modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzionale nel suo complesso e con specifico

riferimento all'art. 111 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilità di accesso alla giustizia, obbligatorietà dell'azione e parità fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale;

Considerato, infine, che in questa fase, ricorrendo i presupposti indicati nell'art 175 bis cpp, appare necessario disporre che, sino alla data del 30.06.2025, possa avere luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 c.p.p., nonché, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale", salvo una parallela sperimentazione del sistema APP per le iscrizioni e le richieste cautelari di maggiore semplicità nella misura del 10% dei casi;

Visto l'art 175 bis cpp;

DISPONE

1) che, sino al 30.06.2025, il personale addetto provveda alle iscrizioni in via digitale in misura non inferiore al 10% delle C.N.R. pervenute, salvo futura rideterminazione a seguito del superamento delle criticità evidenziate;

2) che l'Ufficio Segreteria Generale, ogni 15 gg, relazioni al Procuratore della Repubblica circa il numero delle iscrizioni effettuate tramite APP evidenziando, con congiunta nota dell'Ufficio MAGRIF, eventuali miglioramenti o problematiche;

5) che, nel caso di iscrizione APP, una volta ricevuta la notizia di reato ed eseguiti i controlli e i correttivi del caso, il personale addetto all'Iscrizione provveda alla trasmissione telematica a seconda del carattere di urgenza, al Procuratore o al P.M. di turno, che, monitorando le C.N.R. all'interno della card "Atti In Lavorazione" e usando il filtro "Iscrizioni", cureranno – sulla base della bozza eventualmente trasmessa e prelieve necessarie modifiche – la redazione del provvedimento di iscrizione, restituendo la lavorazione all'Ufficio per l'effettiva formazione dei fascicoli, digitale e cartaceo (previa stampa della C.N.R.) e alla trasmissione all'assegnatario;

6) che l'Ufficio MAGRIF verifichi che, dal 1.4.2025 al 30.6.2025, per le richieste cautelari più semplici e meno urgenti, in via sperimentale e nella percentuale del 10%, la richiesta in formato digitale sia accompagnata da quella in formato analogico;

7) che l'Ufficio MAGRIF si relazioni con i suoi omologhi del Tribunale per verificare il funzionamento dell'applicativo anche in termini di completezza ed effettività della loro ricezione e lavorazione da parte di quest'ultimo.

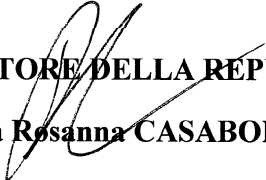
Il presente decreto ha efficacia immediata.

Si comunichi al Signor Procuratore Generale di Catania, al RID presso la

Procura Generale di Catania, al MAGRIF del settore penale della Procura di Caltagirone, al Signor Presidente del Tribunale di Caltagirone, ai magistrati togati e onorari, al Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati), al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, alla Camera Penale "Giorgio Arcoleo" di Caltagirone, al personale amministrativo e al tecnico informatico del CISIA in sede.

Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica di Caltagirone.

Caltagirone 31.03.2025.


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Rosanna CASABONA